

TI_GERICHTE 12.2005.55 vom 25. August 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-08-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2005.55

FR: TI_GERICHTE 12.2005.55 du 25 août 2005

IT: TI_GERICHTE 12.2005.55 del 25 agosto 2005

Regeste

contratto di lavoro - non scioglimento consensuale del rapporto di lavoro di un azionista per atti concludenti con la vendita delle azioni - mancanza di reciproche concessioni

Erwägungen

E. 2

Giusta l'art. 335 cpv. 1 CO il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascun contraente nei termini previsti o di legge. Oltre alla possibilità della disdetta la giurisprudenza riconosce alle parti anche la facoltà di interrompere di comune accordo il contratto di lavoro in ogni momento (cosiddetto *Aufhebungsvertrag*), nella misura in cui non cerchino con tale espediente di aggirare le disposizioni imperative della legge (DTF 118 II 60 consid. 2a, DTF 115 V 443 consid. 4b). L'accordo di scioglimento consensuale del rapporto di lavoro non richiede alcuna forma particolare e può essere concluso in forma scritta, oralmente o anche per atti concludenti (Wyler, *Droit du travail*, Berne 2002, pag. 339; Vischer, *Der Arbeitsvertrag*, 3a ed., Basilea 2005, pag. 265). La convenzione di scioglimento consensuale richiede il libero accordo delle parti (Wyler, *op. cit.*, pag. 340) ed è valida quando presenta un carattere transattivo, ossia contiene concessioni reciproche delle parti (DTF 118 II 61; Vischer, *op. cit.*, pag. 266).

E. 3

L'appellante rimprovera al Pretore di aver ammesso a torto l'esistenza di un accordo consensuale sullo scioglimento immediato del rapporto di lavoro e ribadisce di essere stata licenziata in tronco dal fratello, presidente del consiglio di amministrazione della datrice di lavoro, durante l'incontro del 5 marzo 2004. Essa rileva che non vi era alcun legame funzionale tra la vendita del pacchetto azionario di minoranza e la sua permanenza nell'azienda e rivendica il pagamento di fr. 30'000.-, pari allo stipendio fino al 30 giugno 2004 e a un'indennità per licenziamento immediato ingiustificato, tenendo conto della sua età, dell'impossibilità di trovare un altro posto di lavoro e del suo lungo stato di servizio.

E. 4

Va preliminarmente rilevato che il documento prodotto dall'appellante in questa sede, a prescindere dalla sua irrilevanza per il giudizio, è irricevibile, la massima inquisitoria sociale prevista dall'art. 343 cpv. 4 CO non derogando al principio generale del divieto di produrre nuovi documenti in appello sancita dall'art. 321 cpv. 1 n. 2 CPC (Cocchi/Trezzini, *CPC-Ti massimato e commentato*, m. 7 ad art. 321).

E. 5

Dall'istruttoria è emerso che nel corso di un incontro svoltosi il 5 marzo 2004 l'istante e il fratello, presidente del Consiglio di amministrazione della convenuta, si sono accordati

sulla vendita del pacchetto azionario di minoranza detenuto dall'istante, di 70 azioni, al prezzo complessivo di fr. 400'000.- (deposizione _____ dell'11 novembre 2004, pag. 11). Le parti divergono sull'interpretazione da dare alle dichiarazioni espresse dall'acquirente sul rapporto di lavoro della sorella. L'istante afferma di essere stata licenziata in tronco dal fratello, agente nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione con firma individuale della convenuta, mentre quest'ultima sostiene di non aver licenziato la dipendente durante le trattative del 5 marzo 2004 (risposta di causa e conclusioni), ma di aver accettato le dimissioni con effetto immediato da questa inoltrate il 9 marzo 2004 (doc. 1). _____, unico testimone dell'incontro, ha riferito nella sua deposizione che fratello e sorella avevano avuto una "discussione molto accesa con scambio reciproco di accuse e responsabilità" e che per finire _____ aveva accettato di pagare fr. 400'000.-, aggiungendo poi che la sorella doveva lasciare immediatamente l'impiego (deposizione dell'11 novembre 2004, pag. 11 nel mezzo). L'istante ammette di aver ricevuto il prezzo convenuto in contanti il lunedì 8 marzo 2004.

E. 6

Da quanto precede emerge in modo chiaro che le parti hanno concluso il 5 marzo 2004 un contratto di compravendita della quota azionaria di minoranza detenuta dall'istante, ma non un valido accordo di scioglimento consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 115 CO. A prescindere dal fatto che il contratto di compravendita non era legato in alcun modo al contratto di lavoro, concluso con la persona giuridica AO 1 e non con l'acquirente _____, non risulta dalla deposizione di _____ che l'istante abbia accettato di rinunciare con effetto immediato al proprio posto di lavoro senza alcuna compensazione finanziaria oltre al prezzo di vendita delle azioni, né che l'importo di fr. 400'000.- comprendesse anche un compenso per la rescissione immediata dei rapporti di lavoro. Manca pertanto agli atti la prova di una concorde e chiara volontà delle parti sulla rescissione immediata del rapporto contrattuale. Un accordo consensuale sullo scioglimento immediato del contratto di lavoro per atti concludenti deve, infatti, essere ammesso solo con riserbo e secondo la giurisprudenza la volontà delle parti deve essere chiara e univoca (DTF 102 Ia 417 consid. 3c; SJ 1999 I 279, SJ 2003 I 222; Rehbinder/Portmann, Basler Kommentar OR-I, 3a ed., n. 17 ad art. 335), ciò che non è il caso nella fattispecie.

E. 7

Del resto, anche se la venditrice avesse accettato il 5 marzo 2004 lo scioglimento immediato del contratto di lavoro, l'accordo non sarebbe stato valido. La lavoratrice avrebbe infatti rinunciato unilateralmente al diritto allo stipendio fino al 30 giugno 2004, per la durata del periodo di preavviso sancito dall'art. 335c CO, senza alcuna controprestazione della datrice di lavoro. Un simile accordo, sprovvisto di qualsiasi reciproca concessione e di ogni interesse per il lavoratore, non ha carattere transattivo e viola quindi l'art. 341 CO (Aubert, Commentaire romand CO, n. 6 ad art. 341; Rehbinder/Portmann, op. cit., n. 19 ad art. 335), a maggior ragione quando il dipendente non ha in vista un altro posto di lavoro (sentenza del Tribunale federale del 19 febbraio 2004 4C.339/2003 consid. 3.2). Non è dunque stata provata in concreto la conclusione di un valido accordo consensuale sullo scioglimento del contratto di lavoro.

E. 8

L'appellante si è presentata al lavoro il 9 marzo 2004, giorno successivo al perfezionamento della compravendita. Le versioni delle parti su quanto avvenuto in ditta quel giorno sono

opposte: l'istante afferma di essersi presentata al lavoro nonostante l'avvenuto licenziamento del 5 marzo 2004 fiduciosa in un ripensamento del fratello e di aver ricevuto la proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo pieno (verbali, pag. 3) e la convenuta sostiene che la dipendente ha abbandonato il lavoro alle 10.00 e si è licenziata con effetto immediato (verbale di risposta pag. 3), dopo che il suo presidente del consiglio di amministrazione le aveva ricordato il tenore dell'accordo del 5 marzo 2004, facendole notare quale sarebbe stato l'orario e lo stipendio di un'impiegata non azionista a tempo pieno (conclusioni, pag. 6, con riferimento al doc. 4), e dichiarandosi disposto a riprendere il contratto di lavoro ad altre condizioni di quelle precedenti. Il licenziamento in tronco non risulta provato. _____ si è limitato a riferire che secondo _____ la sorella doveva "lasciare immediatamente il lavoro" (deposizione 11 novembre 2004) ma l'interessata medesima non ha inteso tale affermazione come un licenziamento in tronco, tanto che si è presentata al lavoro il giorno dopo aver consegnato al fratello le azioni. Entrambe le parti concordano in sostanza sul fatto che l'istante ha ricevuto il 9 marzo 2004 una proposta di nuove condizioni di lavoro, che essa non ha accettato, come risulta dalla sua lettera di quel giorno, nella quale ha scritto alla datrice di lavoro che non era "intenzionata a aspettare i vostri comodi e alle vostre nuove condizioni" e che "ora sono io a licenziarmi e questo da subito" (doc. 1, C). Il testo della lettera è chiaro e non lascia spazio a interpretazioni come quella proposta dall'appellante, secondo la quale essa si è limitata a rifiutare la modifica delle condizioni contrattuali proposta dalla datrice di lavoro, con particolare riferimento all'orario (cfr. doc. D). L'appellante si è licenziata da subito, senza rispettare il termine di preavviso di tre mesi applicabile in concreto, e la datrice di lavoro ha accettato il licenziamento (doc. 5). Si deve quindi concludere che l'appello è solo parzialmente fondato, l'istante avendo diritto allo stipendio fino al 9 marzo 2004, e non solo fino al 5 marzo 2004, come ammesso dal Pretore.

E. 9

L'istante ha quindi diritto a uno stipendio netto di fr. 1'164.55 per il periodo dal 1° al 9 marzo 2004, calcolato in base allo stipendio mensile netto di fr. 3'881.15 da lei rivendicato, che la convenuta non contesta essere stato pattuito e versato (cfr. doc. E, 17). La datrice di lavoro sostiene a questo proposito nelle proprie osservazioni che lo stipendio annuo lordo di fr. 55'900.- percepito da ultimo dall'istante deve essere considerato indicativo per un impiego a tempo pieno e deve pertanto essere ridotto in proporzione all'attività a tempo parziale effettivamente prestata, vale a dire il 38%, e decurtato per tenere conto dell'ingiustificato abbandono del posto di lavoro, senza tuttavia formulare cifre. L'argomentazione è ai limiti della temerarietà, già per il fatto, incontestato, che lo stipendio convenuto tra le parti si intendeva per un lavoro a tempo parziale. Un cambiamento delle condizioni contrattuali poteva di conseguenza avvenire, in mancanza di accordo tra le parti, solo alla scadenza del termine di preavviso di tre mesi, non prima quindi del 30 giugno 2004.

E. 10

In conclusione, dunque, si riconosce all'istante un importo superiore a quello stabilito dal Pretore e di conseguenza si giustifica di ridurre a fr. 2'250.-, l'indennità per ripetibili accordata dal Pretore alla convenuta. In questa sede l'istante, quasi interamente soccombente, dovrà versare alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte. Non si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di una procedura per mercedi e salari (art. 343 cpv. 3 CO). Per questi motivi, richiamato l'art. 148 cpv. 2 CPC pronuncia: I. L'appello

25 febbraio 2005 di AP 1 è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così modificata:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.